I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1327/75 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1975

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca in servizio in Belgio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1], modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1009/75 [2], in particolare l'articolo 94 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento n. 10/63/Euratom [3] modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 1863/74 [4], il Consiglio ha stabilito le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti di stabilimento del Centro comune di ricerca che prestano servizio in Belgio;

considerando che le modifiche di stipendio operate nel 1974 a favore del personale del Centro di studi nucleari belga (CEN), giustificano un nuovo adattamento del regolamento n. 10/63/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento n. 10/63/Euratom è modificato come segue:

1. All'articolo 3, i commi secondo, quarto e quinto sono soppressi, vengono aggiunti i due commi seguenti:

« L'agente di stabilimento riceve, per il 1974, una indennità unica corrispondente all'ammontare del suo stipendio base del mese di giugno 1974, già modificato in corrispondenza dell'indice del costo della vita applicabile per il mese in questione. Detta indennità non è soggetta alle trattenute per la sicurezza sociale. Nel caso d'assunzione o di cessazione dalle funzioni nel corso del 1974, l'indennità unica è versata proporzionalmente al tempo di servizio prestato.

A decorrere dal 1974 l'agente di stabilimento riceve ogni anno, insieme al suo stipendio del mese di marzo, un'indennità di merito pari al 3,75 % dello stipendio base annuo. Ai fini dell'applicazione di detta disposizione, il salario base annuo si ottiene moltiplicando per 13,75 lo stipendio mensile base applicabile al mese di marzo dell'anno in corso. L'indennità di merito è versata contemporaneamente alla retribuzione del mese di marzo di ogni anno. Essa è soggetta alle trattenute della sicurezza sociale. »

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1974, la tabella degli stipendi allegata al regolamento n. 10/63/Euratom è sostituita da quella seguente, stabilita sulla base dell'indice di riferimento 96,05 (indice base 1971):

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 98 del 19. 4. 1975, pag. 1.
(3) GU n. 188 del 28. 12. 1963, pag. 2992/63.
(4) GU n. L 197 del 19. 7. 1974, pag. 5.

(in FB)

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gruppo 1	21 848	22 940	24 033	25 125	26 218	27 310	28 402	29 495	30 587
Gruppo 2	19 353	20 321	21 290	22 257	23 224	24 191	25 161	26 128	27 095
Gruppo 3	17 148	18 004	18 864	19 720	20 577	21 434	22 292	23 149	24 007
Gruppo 4	15 599	16 379	17 158	17 939	18 718	19 499	20 278	21 058	21 838
Gruppo 5	14 206	14 846	15 485	16 125	16 765	17 403	18 043	18 682	19 321
CLASSE II									
Gruppo 1	17 148	18 004	18 864	19 720	20 577	21 434	22 292	23 149	24 007
Gruppo 2	15 599	16 379	17 158	17 939	18 718	19 499	20 278	21 058	21 838
Gruppo 3	14 206	14 846	15 485	16 125	16 765	17 403	18 043	18 682	19 321
Gruppo 4	12 448	12 945	13 443	13 941	14 438	14 936	15 435	15 933	16 430

3. Con decorrenza dal 1º luglio 1974, la tabella degli stipendi allegata al regolamento n. 10/63/Euratom è sostituita da quella seguente, stabilita sulla base dell'indice di riferimento 96,05 (indice base 1971):

(in FB)

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gruppo 1	22 073	23 169	24 273	25 376	26 480	27 583	28 686	29 790	30 893
Gruppo 2	19 578	20 546	21 515	22 482	23 456	24 433	25 413	26 389	27 366
Gruppo 3	17 373	18 229	19 089	19 945	20 802	21 659	22 517	23 380	24 247
Gruppo 4	15 824	16 604	17 383	18 164	18 943	19 724	20 503	21 283	22 063
Gruppo 5	14 431	15 071	15 710	16 350	16 990	17 628	18 268	18 907	19 546
CLASSE II									
Gruppo 1	17 373	18 229	19 089	19 945	20 802	21 659	22 517	23 380	24 247
Gruppo 2	15 824	16 604	17 383	18 164	18 943	19 724	20 503	21 283	22 063
Gruppo 3	14 431	15 071	15 710	16 350	16 990	17 628	18 268	18 907	19 546
Gruppo 4	12 673	13 170	13 668	14 166	14 663	15 161	15 660	16 158	16 655

4. Con decorrenza dal 1° ottobre 1974, la tabella degli stipendi allegata al regolamento n. 10/63/Euratom è sostituita da quella seguente, stabilita sulla base dell'indice di riferimento 96,05 (indice base 1971):

(in FB)

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gruppo 1	22 298	23 401	24 516	25 630	26 745	27 859	28 973	30 088	31 202
Gruppo 2	19 803	20 771	21 740	22 707	23 691	24 677	25 667	26 653	27 640
Gruppo 3	17 598	18 454	19 314	20 170	21 027	21 884	22 742	23 614	24 489
Gruppo 4	16 049	16 829	17 608	18 389	19 168	19 949	20 728	21 508	22 288
Gruppo 5	14 656	15 296	15 935	16 575	17 215	17 853	18 493	19 132	19 771
CLASSE II									
Gruppo 1	17 598	18 454	19 314	20 170	21 027	21 884	22 742	23 614	24 489
Gruppo 2	16 049	16 829	17 608	18 389	19 168	19 949	20 728	21 508	22 288
Gruppo 3	14 656	15 296	15 935	16 575	17 215	17 853	18 493	19 132	19 771
Gruppo 4	12 898	13 395	13 893	14 391	14 888	15 386	15 885	16 383	16 880

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. RYAN